**POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER LA TUTELA LEGALE**

**Polizza** n.: ITETL16O0002

**Compagnia**: AM TRUST Europe Limited

Categorie e/o persone assicurate: Dirigenti Scolastici di ruolo e non, titolari o reggenti ISCRITTI CISL SCUOLA

**Oggetto dell’assicurazione:**

la garanzia riguarda la tutela dei diritti dell’Assicurato qualora:

* sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione
* sia sottoposto a procedimento penale per delitto doloso, purché le persone assicurate vengano prosciolte o assolte con decisione passata in giudicato
* debba presentare opposizione avanti al Giudice competente avverso l’Ordinanza - Ingiunzione di pagamento di una somma di denaro quale sanzione amministrativa.
* debba sostenere controversie per resistere alle pretese di risarcimento di natura extracontrattuale di terzi;
* debba sostenere controversie per procedimenti di rivalsa da parte della Pubblica Amministrazione;
* debba sostenere la difesa per controversie avanti la Corte dei Conti con il limite di € 5.000,00 per vertenza;
* debba sostenere controversie di diritto di lavoro per la fase giudiziale con esclusione di quelle avente carattere sindacale.

la garanzia include inoltre la tutela dei diritti dell’Assicurato in conseguenza di eventi connessi alla circolazione stradale, sempreché in occasione dell’espletamento delle funzioni professionali assegnate

**Spese coperte**

La Società, alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale convenuto, rimborsa agli assicurati, nei casi di giudizi per responsabilità civile, penale ed amministrativa, promossi nei loro confronti in conseguenza di atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento degli obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda il dolo, le spese legali rimaste a loro carico; per i dipendenti pubblici tali spese sono quelle non riconosciute dall’Ente di appartenenza in base all’art 67 del DPR 13/05/1987 n° 268, ovvero quelle non ritenute congrue dall'Avvocatura dello Stato ai sensi dell’Art 18 del D.L. 25/3/1997 n. 67.

**Massimale copertura**: **€ 60.000,00,** per singola vertenza

**Insorgenza del caso assicurativo e retroattività:**

dalle ore 24 del giorno di inserimento in garanzia per controversia relativa a risarcimento di danni extracontrattuali, procedimento penale od opposizione alle sanzioni amministrative;

* trascorsi 90 giorni dall’ inserimento in garanzia per le controversie di natura contrattuale;
* la garanzia si estende ai sinistri insorti nel periodo contrattuale, ma manifestatisi e denunciati entro 36 (trentasei) mesi dalla cessazione del contratto.
* la garanzia si intende operante retroattivamente per fatti posti in essere entro 5 anni antecedenti alla data di effetto del contratto. Qualora nel periodo precedente la data di decorrenza della polizza sia stata operante a favore delle Persone Assicurate un’altra assicurazione di Tutela Legale, la garanzia vale in secondo rischio rispetto alla suddetta assicurazione per i casi in cui quest’ultima preveda la prestazione di garanzia.

**Obblighi dell’assicurato in caso di sinistro:**

L'Assicurato deve far denuncia scritta di ciascun Sinistro entro 15 (quindici) giorni da quando ne è venuto a conoscenza. La denuncia di Sinistro va inoltrata Onebroker srl Firenze tramite email alla casella [Ufficiosinistri@onebroker.it](mailto:Ufficiosinistri@onebroker.it) o a mezzo fax al n° 055 5535433

Tale denuncia deve contenere la data e la narrazione del fatto, l'indicazione delle cause e delle conseguenze, il nome e il domicilio dei danneggiati, e ogni altra notizia utile per la Società.

Alla denuncia devono far seguito con urgenza i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al Sinistro, oltre ad una relazione confidenziale sui fatti.

Contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo, l'Assicurato deve indicare alla Società un legale - residente in una località facente parte del Circondario del Tribunale ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia - al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale, ove il tentativo di bonaria definizione non abbia esito positivo.